

RETE FERROVIARIA ITALIANA
SOCIETÀ PER AZIONI
DIREZIONE INVESTIMENTI
PROGRAMMI SOPPRESSIONE P.L. E RISANAMENTO ACUSTICO
CONFERENZA DI SERVIZI

decisoria sul Progetto Definitivo relativo agli interventi di Risanamento acustico - 1^a fase di attuazione del piano redatto ai sensi del D.M. Ambiente 29/11/2000 - Barriere antirumore localizzate nel Comune di Amantea (CS), (C.I. 078010009 - 078010020).

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA

La Responsabile della SO Programmi soppressione PL e Risanamento Acustico
La Presidente della Conferenza di Servizi

VISTO l'art. 53-bis della legge 108/2021 come introdotto dall'art. 6 del DL n. 152/2021 convertito nella legge 233/2021;

VISTE le modifiche apportate all'art. 53-bis del D.L. n. 77/2021 dal D.L. n. 13/2023, convertito dalla L. n. 41/2023, in vigore dal 25 febbraio 2023, e visto, in particolare, l'art. 48 commi 5, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del D.L. n. 77/2021;

VISTO che ai sensi dell'art. 53-bis della legge 108/2021, la Conferenza di Servizi è svolta da RFI in qualità di Stazione appaltante;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 e s. m. i. e in particolare gli artt. 14 e seguenti;

VISTO il T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO che dal 19 dic. 2022 la titolarità della SO Programmi soppressione PL e Risanamento Acustico è stata attribuita, in sostituzione dell'ing. Chiara De Gregorio, all'ing. Paola Eugenia Barbaglia, con conseguente modifica della titolarità della funzione di Presidente della Conferenza di Servizi;

VISTO che la Determinazione Conclusiva di procedura di Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 quater della legge n. 241/1990, sostituisce ad ogni effetto tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni;

PREMESSO CHE

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetto all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del cod. civ. e del D.lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.536.472.466,00 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





- l'intervento in oggetto si inquadra nell'ambito più generale del Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore redatto da RFI ai sensi del DM Ambiente 29/11/2000 (“*Criteri per la predisposizione, da parte delle Società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore*”);
- gli interventi di mitigazione acustica previsti in detto piano sono pianificati in quindici annualità di attuazione; con l'intesa espressa dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 01/07/2004 è stato approvato un primo stralcio relativo agli interventi delle prime quattro annualità.
- gli interventi progettati consistono in barriere antirumore che si sviluppano lungo la tratta ferroviaria della Linea Battipaglia – Reggio Calabria lato binario Pari da km 222+560 a km 223+513; e lato binario Dispari da km 222+117 a km 223+779 nel territorio del Comune di Amantea e sono identificati dai codici intervento: 078010009 e 078010020;
- con nota prot. n. RFI-NEMI.DIN.PSRC\A0011\P\2022\0000843 del 25/10/2022, la Responsabile della Struttura Organizzativa Programmi Soppressione Passaggi a Livello e Risanamento Acustico *pro tempore* della Direzione Investimenti di questa Società, in funzione di Presidente della Conferenza, ha convocato la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona;
- con nota prot. n. RFI-NEMI.DIN.PSRC\A0011\P\20230000251 del 15/02/2023 e con nota prot. n. RFI-VDO.DIN.PSRA\A0011\P\2024\0001894 del 19/11/2024 RFI S.p.A. ha sollecitato agli Enti/Amministrazioni convocati in Conferenza di Servizi il rilascio dei pareri di competenza;
- in particolare con la nota del 19/11/2024 RFI ha, tra l'altro, chiesto al Comune di Amantea di trasmettere il parere motivato circa l'accertamento della conformità dell'opera alle prescrizioni dei piani urbanistici e edilizi vigenti, precisando che qualora le opere fossero risultate difformi dalle previsioni della vigente strumentazione urbanistica comunale, il Comune suddetto avrebbe dovuto esprimersi mediante Delibera di Consiglio Comunale come anche ribadito dalla Regione Calabria con la nota prot. n. 414412 del 24/06/2024;
- da ultimo con nota prot. n. RFI-VDO.DIN.PSRA\A0011\P\2024\0002172 del 20/12/2024 RFI S.p.A. ha richiesto nuovamente al Comune di Amantea il rilascio del parere di competenza;



- con nota prot. n. RFI-VDO.DIN.PSRA\A0011\P\2024\0001905 del 21/11/2024 RFI S.p.A. ha esteso la Conferenza di Servizi a FiberCop S.p.A. in virtù del conferimento da parte di TIM in favore di FiberCop S.p.A. stessa del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza con pec del settembre 2022 ha trasmesso il proprio parere con prescrizioni comunicando che “omissis...esclusivamente a quanto attiene agli aspetti archeologici, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione di quanto in oggetto...omissis...”
- relativamente al profilo della tutela ambientale, considerato che la tipologia di opera delle barriere fonoassorbenti non rientra fra quelle incluse nell'Allegato II (punto 10) ovvero nell'Allegato II-bis (punto 2, lettera h) alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, non è stata avviata alcuna procedura ambientale;
- Italferr S.p.A. – Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Società per Azioni ex art. 2497 septies c.c. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – a tal fine incaricata da RFI, ha provveduto all'espletamento delle attività finalizzate alla partecipazione dei soggetti interessati, garantita, in recepimento alle previsioni recate dall'art. 53-bis, D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021, mediante pubblici avvisi sul quotidiano a diffusione nazionale “*Il Corriere della Sera*” e sul quotidiano a diffusione locale “*Il Quotidiano del Sud ed. Calabria*” del 14 maggio 2022 secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, L. 241/1990.
- la procedura attuata con il deposito dei documenti di rilievo e la comunicazione dell'avvenuto deposito ai fini della relativa consultazione, come sopra descritta, ha assolto allo scopo di informare i soggetti proprietari degli immobili interessati dell'avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere in oggetto;
- in esito all'avviso diramato con le modalità su descritte, non sono pervenute osservazioni da parte dei proprietari degli immobili da espropriare e/o asservire.

CONSIDERATO CHE

nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti i sottoelencati pareri delle Amministrazioni e degli Enti interessati dal procedimento:



- Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica- Direzione Generale Valutazioni Ambientali- Divisione IV- Inquinamento Acustico, Elettromagnetico e Protezione da Radiazioni Ionizzanti ha da ultimo trasmesso la nota prot. n. 0047006 del 28/03/2023: “omissis... Con nota prot. n. 139557/MiTE del 09/11/2022 la Scrivente ha richiesto integrazioni alla documentazione progettuale, che codesta Società ha fornito con nota prot. n. RFI-NEMI. DIN.PSRC\A0011\P\2022\0001089 del 05/12/2022, ...omissis... Con nota prot. n. 31404/MiTE del 03/03/2023, la Scrivente ha trasmesso all'ISPRA, ai fini istruttori, la documentazione progettuale inerente agli interventi in oggetto. Con nota prot. n.15255/2023 del 22/03/2023, acquista agli atti con prot. n. 43755/MiTE di pari data, che ad ogni buon conto si allega, l'ISPRA ha trasmesso alla Scrivente la relativa istruttoria tecnica.

Nelle conclusioni dell'istruttoria tecnica si legge: “Sulla base delle informazioni disponibili, considerando che le modifiche alle barriere dimensionate nel Progetto Definitivo rispetto a quelle previste nella progettazione preliminare comportano sforamenti dei valori limite in facciata per 3 ricettori (altri 3 ricettori erano stati già individuati nello Studio Acustico, per i quali il gestore stima comunque il rispetto dei limiti interni) e che il gestore si impegna, successivamente alla realizzazione delle barriere antirumore, a verificare attraverso opportuna campagna di monitoraggio il rispetto dei limiti interni per i ricettori evidenziati e, nel caso i superamenti fossero confermati dalle evidenze sperimentali, a procedere alla progettazione e realizzazione di ulteriori interventi (non inclusi nel presente Progetto Definitivo), questo Istituto esprime un parere favorevole sulla Progettazione Definitiva degli interventi di risanamento acustico previsti nel Comune di Amantea – CS - (codici C.I. 078010009, 078010020), a condizione che il gestore verifichi, sia dove non sia stato possibile realizzare le barriere acustiche, sia dove gli interventi previsti non permettano il raggiungimento degli obiettivi di risanamento, l'opportunità di ricorrere ad interventi anche (e prioritariamente) sulla sorgente di rumore, al fine di perseguire, secondo un approccio combinato, il rispetto dei limiti normativi.”

Tutto ciò premesso, alla luce degli esiti dell'istruttoria tecnica dell'ISPRA, la Scrivente, per quanto di propria competenza, **esprime parere favorevole a condizione che il gestore verifichi anche presso i ricettori più esposti, non interessati dagli interventi di risanamento, lo stato acustico dei luoghi, al fine di confermare l'assenza di situazioni di criticità allo stato attuale o, in caso contrario, di progettare ulteriori interventi, anche (e prioritariamente) sulla sorgente di rumore, che garantiscano il rispetto dei limiti normativi”.**



- **Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza** ha trasmesso la nota prot. n. MIC|MiC-SABAP-CAL|24/11/2022|0010020-P il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio “omissis...questa Soprintendenza, per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione di tale intervento; per quanto attiene agli aspetti archeologici: RICHLAMATO quanto espresso dallo scrivente Ufficio con nota prot. 6721-P del 08-08-2022 in merito all’istanza di verifica preventiva dell’interesse archeologico ex art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; per quanto di competenza, fatti salvi i diritti dei terzi e di altri Enti e nel rispetto delle altre normative vigenti, in rapporto all’effettiva condizione dei luoghi visibili dalla documentazione prodotta ed allegata, si ribadisce che pur non ravvisando motivi ostativi alla realizzazione del progetto in epigrafe, per evitare danni al patrimonio archeologico che potrebbero incorrere qualora vengano messe in luce evidenze archeologiche, si dettano le seguenti prescrizioni:

- tutte le attività di movimento terra, compresa l’esecuzione della BOE, dovranno avvenire alla presenza continua di uno o più professionisti archeologi, di comprovata esperienza e con Dottorato o Specializzazione, durante tutte le operazioni di scavo e movimento terra, in base ai fronti di scavo aperti in contemporanea.

In caso di rinvenimenti (stratigrafie e/o strutture antiche, reperti paleontologici) sarà cura della committenza segnalarli tempestivamente a questa Soprintendenza che valuterà i necessari provvedimenti di tutela, previsti dal D. Lgs. 42/2004. Questo Ufficio detterà le ulteriori eventuali prescrizioni necessarie alla tutela, messa in sicurezza e conservazione dei manufatti antichi che potranno comportare anche eventuali approfondimenti, ampliamenti di indagine e/o varianti tecniche rispetto all’intervento previsto.

Il posizionamento e la georeferenziazione di quanto emerso sarà effettuato da parte di un tecnico con comprovata esperienza nel rilievo archeologico e nella documentazione grafica ovvero dallo stesso archeologo incaricato, se in possesso dei medesimi requisiti.

Il professionista archeologo incaricato dovrà redigere la dovuta documentazione scientifica (giornale degli scavi, schede US e USM, relazione archeologica, documentazione fotografica, eventuali elenchi dei materiali e/o delle cassette) anche in caso di esito negativo delle indagini archeologiche.

Circa le modalità della documentazione, una copia della quale dovrà essere trasmessa a questo ufficio per il tramite della committenza entro 30 giorni dalla fine dei lavori, il professionista designato potrà rapportarsi con il funzionario archeologo di zona, che detiene la direzione scientifica per la parte archeologica.



Il materiale archeologico eventualmente rinvenuto dovrà essere custodito a cura della committenza in appositi locali di deposito e, alla chiusura dei lavori, una volta lavato, dovrà essere consegnato a questa Soprintendenza, previa autorizzazione al trasporto, in apposite e idonee cassette di plastica impilabili, fatta eccezione per quei reperti particolarmente significativi (ad es. frammenti di statue, iscrizioni, oggetti in metallo, e in genere tutto quanto rientrante nella definizione dei c.d. small finds), che dovranno essere segnalati e consegnati tempestivamente.

Si richiede, pertanto, di comunicare l'inizio dei lavori con congruo anticipo, così da concordare l'eventuale presenza del funzionario archeologo di zona all'avvio delle operazioni di scavo e di trasmettere contestualmente il curriculum vitae del professionista incaricato per le valutazioni di competenza. Tutte le spese sono da ritenersi a carico della committenza”.

- **Ministero della Difesa - MO.TRA – Ufficio Movimento e Trasporti** con la nota prot. n. M_D A0AD369 REG2022 0164948 del 16/11/2022 il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: “omissis...tenuto conto che con la comunicazione n. M_D A55417D REG2022 0018694 del 14 nov. 22, il Comando Militare Esercito Calabria, Comando competente per territorio, ha espresso il proprio parere favorevole a carattere interforze, ESPRIME NULLA CONTRO alla realizzazione dell'intervento, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera, siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:
 - venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - modificato dal decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate dal competente Reparto Infrastrutture (Ufficio B.C.M. del 10° Reparto Infrastrutture in Napoli) previa istanza della ditta proponente (corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa ...omissis...Una copia del Verbale di Constatazione, rilasciato dal predetto Reparto, dovrà essere inviata anche al Comando Militare Territoriale competente;
 - siano rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 KV;
 - sia garantito il transito dei mezzi/sistemi d'arma in dotazione alle Forze Armate marcianti in maniera autonoma ovvero caricati sui c.d. “complessi traino”, ovvero, in caso di sottopassi di altezza



libera inferiore a 5 metri, sia osservato quanto disposto dal Decreto Ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990;

- sia osservato il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare.

Ove nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione vengano apportate varianti che possano interferire con i beni di questa Amministrazione Difesa, il proponente dovrà sottoporre le varianti progettuali individuate allo scrivente e al Comando Militare Territoriale competente per tutte le incombenze di legge...omissis...

- **Comando Militare Esercito Calabria** ha trasmesso la mota prot. n., M_D A55417D REG2022 001869 del 14/11/2022 con la quale ha espresso “...omissis... PARERE FAVOREVOLE” alla realizzazione dei lavori in oggetto, ferme restando le prescrizioni della Circolare prot. n. 146/394/4442 del 09/08/2000 dello Stato Maggiore della Difesa, relativa della segnaletica ed alla rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea”.
- **Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici – Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto** ha trasmesso la nota prot. n. 638993 dell'11/10/2024 il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: “omissis...PRESO ATTO che:
 - con nota prot. n. 493543 del 09/11/2022 il Settore 1 del Dipartimento "UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo", ha comunicato a ITALFERR SPA ed al Comune di Amantea che nessun parere di competenza può essere espresso nei riguardi idrologici e forestali, oltre a quanto ulteriormente riportato nell'allegato al presente atto (all. 1);
 - con nota prot. n. 428032 del 29/09/2022 il Settore Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana e sviluppo sostenibile del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente", ha chiesto al Comune di Amantea il parere motivato circa l'accertamento della conformità dell'opera alle prescrizioni dei piani urbanistici e edili vigenti. (all. 2);
 - con nota prot. n. 442324 del 04/07/2024 il Settore 1 del Dipartimento "UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo", ha confermato quanto già comunicato con nota prot. n. 493543 del 09/11/2022 al Rappresentante Unico Regionale, come meglio riportato nell'allegato al presente atto (all. 3);
 - con nota prot. n. 414412 del 24/06/2024 il Settore Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana e sviluppo sostenibile del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente", ha comunicato al Rappresentante Unico Regionale che non risultano riscontri da



parte del Comune di Amantea a quanto già richiesto con nota prot. n. 428032 del 29/09/2022, oltre a fornire le indicazioni contenute nell'allegato al presente atto (all. 4);

- con nota prot. n. 626448 del 07/10/2024 e prot. n. 625347 del 07/10/2024 il Settore Gestione Demanio Idrico del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente", ha comunicato al Rappresentante Unico Regionale di non dover esprimere nessun parere di competenza, oltre a fornire le indicazioni contenute nell'allegato al presente atto (all. 5);

ESAMINATI i riscontri dai Dipartimenti regionali deputati al rilascio di autorizzazioni, approvazioni e pareri comunque denominati necessari alla realizzazione ed all'esercizio dell'opera richiamata in epigrafe, nell'ambito della Conferenza di servizi decisoria...omissis...

RITENUTO

- necessario trasmettere al RUP dell'Amministrazione precedente, ai sensi del comma 3 dell'art. 14bis della L. 241/90 e s.m.i., i riscontri espressi dai competenti Dipartimenti regionali in ordine alla realizzazione ed all'esercizio dell'opera, che sono parti integranti e sostanziali del presente atto;
- di dover provvedere, ai sensi della Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i., ad esperire alla trasmissione delle volontà della Regione attraverso i singoli pareri motivati, in attuazione del D.P.R. n. 191 del 12.05.2022.

Per quanto premesso e considerato, SI TRASMETTONO LE NOTE DI RISCONTRO CITATE IN NARRATIVA relative al progetto definitivo...omissis...per l'intervento "Interventi di risanamento acustico -1 fase di attuazione del piano redatto ai sensi del D.M. Ambiente 29/11/2000-Barriere antirumore localizzate nel Comune di Amantea (CS)" con le specifiche prescrizioni e raccomandazioni richiamate nei singoli pareri in allegato e qui integralmente riportate.

Si precisa che il Soggetto aggiudicatore dovrà opportunamente recepire le sopracitate prescrizioni e raccomandazioni, vincolanti ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera proposta.

Resta inteso che la Regione Calabria ha espresso il presente parere su atti ed elaborati presentati dal Soggetto proponente e, pertanto, qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su quanto esposto e/o dichiarato negli elaborati presentati inficiano il parere medesimo".

Si riportano di seguito in stralcio i pareri regionali:

Regione Calabria U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo – Settore1- politiche della Montagna – Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali, Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014/2020 con la nota prot. n. 493543 del 9/11/2022 ha comunicato quanto segue: "PREMESSO,



✓ Che questo Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo rilascia Parere di Competenza in materia Idrogeologica e Forestale, limitatamente ai comuni i cui mappali catastali sono compresi nel confine di complesso vincolato imposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R.D. 3267/23. solo laddove è prevista l'esecuzione di movimenti di terra per la realizzazione di opere di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio (ai sensi art. 14 comma 1 lettera b. e commi 3, 4, 5 delle P.M.P.F. ed art. 20 R.D.L. 1 126/26), invero in presenza di Tagli Boschivi modifica del soprassuolo forestale. altresì per l'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi e nei boschi (artt. 12, 13 P.M.P.F.); ...omissis....

VISTO

✓ Che gli Elaborati del Progetto Definitivo sono stati trasmessi alla Soprintendenza Archeologica da Italferr S.p.A. con nota a mezzo Pec del 21/07/2022 e che la medesima ha espresso parere Favorevole con prescrizioni nel mese di Settembre 2022;

✓ che con espresso riferimento alla tutela ambientale, la tipologia di intervento proposta, installazione di Barriere Fonoassorbenti. non rientra tra quelle incluse nell'Allegato II-bis (punto 2. lettera h) de! Dec. Lgs.ro 152/2006. "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale", pertanto non è stata avviata alcuna procedura ambientale;

ATTESO.

✓ che i terreni interessati da intervento rientrano nei imiti amministrativi del Comune di Amantea (CS). per il quale non esistono gli Atti di Vincolo: pertanto gli stessi sono posti all'esterno del confine di complesso vincolato imposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R.D. 3267/23. nel territorio della Regione Calabria:

CONSTATATO,

che la realizzazione degli interventi in Progetto. **NON interferisce con superfici boscate naturalizzate oggetto di rimboschimento;**

Tutto ciò Premesso e Considerato, per quanto di competenza. allo stato degli atti a disposizione ed in possesso di questo Ufficio e correlati alla richiesta di che tratta, si comunica che **NESSUN PARERE DI COMPETENZA PUO' ESSERE ESPRESSO NEI RIGUARDI IDROGEOLOGICI E FORESTALI**

ATTESO che le aree interessate dagli interventi. afferenti il Progetto in epigrafe. ricadenti in Agro del Comune di Amantea (CS), Località Tratta Ferroviaria Battipaglia — Reggio Calabria — Progressive Km 222+154, 1 e 223+783,9 **non rientrano tra i territori vincolati ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del Regio Decreto 3267/1923 e per come disposto dall'art. 20 del Regio Decreto 1126/1926 e per i quali non si applicano le Prescrizioni Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Calabria nella parte relativa ai movimenti terra, allegate**



alla DGR n. 218 del 20 maggio 2011, così come parzialmente modificate con la DGR n.0 238 del 30 Maggio 2014, nonché la Legge Regionale n. 45 del 12 Ottobre 2012 "Gestione, Tutela e Valorizzazione del patrimonio forestale regionale". la Legge Regionale n. 30 del 04/08/2022 "Disposizioni in materia di Vincolo Idrogeologico" così come modificato dalla L. R. n. 35 del 21 / 10/2022, né interferiscono con superfici boscate naturalizzate o afferenti a rimboschimenti artificiali, tutelati per Legge. Sono fatti salvi i diritti di terzi ed eventuali altri vincoli presenti sul territorio...omissis".

Successivamente con nota prot. n. 442324 del 4/07/2024 ha comunicato quanto segue: “**COMUNICAZIONE AI FINI DEL PARERE DI COMPETENZA IDROGEOLOGICO E FORESTALE...omissis...RIBADITO che i terreni interessati da intervento rientrano nei limiti amministrativi del Comune di Amantea (CS). per il quale non esistono gli Atti di Vincolo; pertanto, gli stessi sono posti all'esterno del confine di complesso vincolato imposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R.D. 3267/23 nel territorio della Regione Calabria...omissis.... CONSTATATO, a suo tempo che la realizzazione degli interventi in Progetto **NON INTERFERISCE con superfici boscate naturalizzate e \ o oggetto di rimboschimento;****

Tutto ciò Premesso e Considerato. per quanto attiene agli interventi di competenza di questo Dipartimento U.O.A. ed in riferimento allo stato dei luoghi e degli atti a disposizione correlati alla richiesta di formulazione di Parere di Competenza con la presente si RIBADISCE E CONFIRMA quanto riportato nella Nota Prot. REGCAL N. 493543 del 09/11/2024 “NESSUN PARERE DI COMPETENZA PUÒ ESSERE ESPRESSO NEI RIGUARDI IDROGEOLOGICI FORESTALI” ai soli fini della valutazione degli interventi in ordine alla normativa che sovraintende al Vincolo Idrogeologico e Forestale”.

Regione Calabria – Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente- Settore Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana e Sviluppo Sostenibile ha trasmesso la nota prot. n. 414412 del 24/06/24 che si riporta di seguito in stralcio: “omissis...In ogni caso, è onere delle Amministrazioni comunali accertare, tra l’altro, la conformità urbanistica di un’opera/intervento rispetto alla strumentazione urbanistica comunale vigente ovvero se il medesimo intervento risulti in variante alla medesima strumentazione urbanistica comunale e, in tale ultima ipotesi, valutare l’ammissibilità della medesima variante nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento alla LR 19/2002, al QTRP ed al PTCP.

Questo Settore regionale competente in materia urbanistica è tenuto ad esprimere eventuali osservazioni di merito. ai fini urbanistici, qualora l’opera/intervento risulti proposto in variante alla



strumentazione urbanistica comunale vigente; più in particolare, l'articolo 65, comma 2, lettera b, all'ultimo capoverso stabilisce che "In analogia all'articolo 24, comma 2, della legge 47/1985, nel predetto procedimento, i comuni sono tenuti a trasmettere al settore regionale competente in materia urbanistica gli atti inerenti le varianti parziali agli strumenti urbanistici e, su eventuali osservazioni, provvedono ad adeguare, ovvero a motivare in maniera circostanziata".

Pertanto, lo scrivente Settore, con nota prot. n. 428032 del 29/09/2022, che si allega in copia, ha richiesto al Comune di Amantea l'accertamento della conformità dell'opera alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente atteso che con nota prot. n. DT.OI 13595.22.U, acquisita agli atti di questo Dipartimento il 26/09/22, con prot. gen. SLAR n. 4213 IO, RFI ha indetto la conferenza dei servizi finalizzata all'approvazione del progetto in oggetto indicato.

Alla data odierna, agli atti di questo Settore, non risultano riscontri da parte del Comune di Amantea, a cui la presente, unitamente alla nota prot. n. 428032 del 29/09/2022, sono indirizzate per i necessari adempimenti di competenza.

Tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, quinto, sesto e settimo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, prevedono, tra l'altro, quanto segue: "La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edili incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994".

Per quanto sopra esposto, qualora la competente Amministrazione comunale dovesse valutare la presenza di variante urbanistica, per quanto di competenza, ai soli fini urbanistici, si esprimono le seguenti condizioni/osservazioni:

- venga emanata, da parte del Comune interessato all'intervento, la Delibera di Consiglio Comunale di recepimento di variante del progetto in questione, nel rispetto del combinato disposto



degli articoli 14 e articolo 65, comma 2, lettera b), della L.R. 19/02 e ss.mm.ii., e all'articolo 48, comma 5-quater del decreto-legge n. 77 del 2021, anche ai fini dell'aggiornamento dei rispettivi strumenti di pianificazione comunale e delle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto, non potendo autorizzare interventi edili incompatibili con la localizzazione dell'opera;

- in presenza di espropri, vengano espletati tutti gli adempimenti ivi previsti variante urbanistica con vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi degli artt. 10, II e 19 del DPR 327/01 e ss.mm.ii.

Per la migliore tutela dell'interesse pubblico, anche per gli aspetti non strettamente connessi alla specifica competenza urbanistica, si evidenziano le ulteriori seguenti valutazioni/osservazioni/condizioni:

- acquisire da parte di RFI tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative, specificatamente quelli necessari di natura ambientale, geologica, geomorfologica ed idrogeologica/idraulica, sismica, paesaggistica/culturale/storica/archeologica;
- recepire prescrizioni/condizioni/valutazioni/osservazioni/proposte relativi a tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative, acquisiti e da acquisire;
- rispettare le vigenti normative in ambito paesaggistico, archeologico, geologico, geomorfologico ed idrogeologico/idraulico, con particolare riferimento alle disposizioni normative del QTRP e relative ai predetti ambiti;
- rispettare le procedure imposte dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto valgono, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia urbanistica".

Regione Calabria - DIPARTIMENTO "TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE" Settore "Gestione Demanio Idrico" con la nota prot. n. 626448 del 7/10/2024 ha comunicato quanto segue “Con riferimento all'intervento in oggetto, con nota prot. n. 402799 del 18/06/2024, è stato richiesto il parere di competenza per il rilascio dell'autorizzazione ai soli fini idraulici ai sensi del RD 523/1904. Dall'esame degli elaborati trasmessi si rileva che le opere in progetto riguardano l'adeguamento acustico della linea ferroviaria esistente, da realizzarsi mediante un sistema di barriere acustiche da posizionarsi parallelamente al tracciato prettamente a ridosso della piattaforma ferroviaria. La soluzione progettuale indicata non prevede, dunque, un ampliamento del sistema ferroviario esistente che in pratica non subisce variazioni alcune.



Considerato che il progettista in relazione dichiara che "Non si modifica in nessun caso l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio esistente per cui a seguito di quanto sopra riportato si può affermare che tutto l'intervento in progetto risulti compatibile con gli strumenti di pianificazione vigenti in materia di protezione dal rischio idraulico" e che, per quanto risulta dagli elaborati trasmessi, la realizzazione delle opere in progetto non interferisce direttamente con nessun corso d'acqua in quanto le opere vengono realizzate sul rilevato ferroviario esistente, pertanto si comunica che lo scrivente Settore non deve esprimere nessun parere di competenza".

- **Provincia di Cosenza** ha trasmesso la nota prot. n. 61398 del 26/11/2024 che si riporta di seguito in stralcio “omissis...considerato che:
 - La località interessata dall'intervento in oggetto ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 42 del 22/01/2024;
 - gli interventi progettuali consistono in barriere antirumore che si sviluppano lungo la tratta ferroviaria della linea Battipaglia- Reggio Calabria lato binario Pati da km 222+560 e km 223+513; e lato binario Dispari da km 22+117 a km 223+779 nel territorio del Comune di Amantea.Tenuto conto che:
La realizzazione dell'intervento non comporta alcun effetto nel quale si inserisce bensì l'intervento prevede un'idonea localizzazione, compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia dei luoghi; Tanto premesso e considerato, per quanto di propria competenza, si esprime parere favorabile ai soli fini paesaggistici ed ambientali e ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/04 e ss.mm.ii., fatto salvi i diritti dei terzi e di altri Enti.”
- **Comune di Amantea- Ufficio Tecnico Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici** ha trasmesso la nota prot. n. 28758/2025 del 08/08/2025 il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: “omissis...DATO PRELIMINARMENTE ATTO che a seguito della indizione della conferenza dei servizi convocata con apposita richiesta effettuata in data 25/11/2022, avente oggetto interventi di Risanamento Acustico – 1^a Fase di attuazione al piano redatto ai sensi del D.M. Ambiente 29/11/2000 – Barriere antirumore localizzate nel Comune di Amantea (CS) (C.I.078010009-078010020), è stato chiesto nulla osta per le proprie competenze, ma l'Ente Comune non ha aderito alla conferenza e dunque non ha espresso quanto richiesto;
VISTO che di seguito sono stati acquisiti i pareri necessari dagli Enti coinvolti;



ACCERTATO che l'intervento per la quale è stata effettuata la richiesta tratta il miglioramento acustico in attuazione al D.M. Ambiente 29/11/2000;

VISTO il piano strutturale associato, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 in data 29/12/2023 e successivamente pubblicato sul BUR. Calabria n. 90 in data 02/05/2024; Pertanto, alla luce della richiesta effettuata, rilascia NULLA OSTA per le proprie competenze, per interventi di Risanamento Acustico – 1^a Fase di attuazione al piano redatto ai sensi del D.M. Ambiente 29/11/2000 – Barriere antirumore localizzate nel Comune di Amantea (CS) (C.I.078010009-078010020)".

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** ha trasmesso la nota prot. n. 572/2025 del 09/01/2025 il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: "omissis...si rileva che:
 - l'intervento consiste nell' installazione di barriere antirumore su struttura di supporto in acciaio o in c.a. (su rilevato o su impalcato) lungo la tratta ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria presso il Comune di Amantea, tra le progressive km 222+154, I e 223+783,9, interessando di conseguenza circa 1,0 km di linea ferroviaria;
 - dalla correlazione dell'intervento con il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P AI 2001), la tratta ferroviaria di interesse interseca due fasce di rischio idraulico R4 relative alle aste del Fosso S. Maria e del Torrente Calcato;
 - dalla correlazione dell'intervento con il Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per l'Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni - Calabria / Lao (PSdGDAM-RisAICal/L), la tratta ferroviaria interessata ricade in pericolosità idraulica P3 equivalente a rischio idraulico R4 ad eccezione del tratto in sinistra del Fosso S. Maria che interseca solo una ridotta fascia con pericolosità idraulica P2 equivalente a rischio idraulico R3;
 - l'art. 21 (Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4), al comma 2, lett. g) delle NAMS, consente l'ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'invaso"; i successivi commi 4 e 5 prescrivono che per gli interventi di cui al comma 2, lett. g) la progettazione definitiva dovrà essere dotata di studio idrologico idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida del PAI ma non è previsto il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale;



- la soluzione progettuale adottata non prevede un ampliamento del sistema ferroviario esistente che in pratica non subisce variazione alcuna e non viene in nessun caso modificato l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio esistente.

Per quanto esposto e per quanto di competenza, l'intervento in oggetto non è soggetto al parere della scrivente Autorità di Bacino Distrettuale per cui si demanda al RUP l'eventuale valutazione dello studio di compatibilità idraulica dell'intervento”.

Conseguentemente RFI, tramite la Società Italferr incaricata della progettazione, ha proceduto a predisporre uno studio di compatibilità idraulica. Le analisi svolte hanno mostrano che il livello idrico determinato in corrispondenza del sito di intervento è sempre minore della quota del piano ferro; quindi, l'allagamento si propaga senza sormontare la linea ferroviaria. Di conseguenza, si può affermare, secondo quanto richiesto dalle NAMS, che l'intervento in progetto non determina alcuna variazione del regime idraulico attuale, in quanto già nello stato *ante - operam* i livelli idrici associati alle classi di pericolosità non interferiscono con le barriere antirumore fuoriuscenti dall'attuale sede ferroviaria. Pertanto, la loro posa in opera non avrà alcun effetto sull'andamento degli allagamenti nell'area di studio (cfr. *Relazione di compatibilità idraulica redatta da Italferr- "D16Q00D11RIID0002001A"*).

- **Anas S.p.A.** ha trasmesso la nota prot. U.0641220 del 17/07/2025 con la quale: “omissis... Esaminati gli elaborati progettuali si è preso atto che l'intervento di che trattasi interessa un tratto di rete ferroviaria adiacente alla viabilità stradale ricadente nel Comune di Amantea. Il tratto di strada di S.S. 18 “Tirrena Inferiore” interferito in parallelismo rientra in una tratta interna consegnata al Comune di Amantea, quale centro abitato superiore a 10.000 abitanti ai sensi del vigente Codice della Strada.

Per tale circostanza Anas non ha competenze per esprimersi per conto dell'Ente Locale cessionario, pertanto, si rassegna esclusivamente la non competenza di merito nel procedimento in argomento”.

- **Italgas Reti S.p.A.** ha trasmesso la nota prot. n. 23052DEF0012 del 17/02/2023 il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: “In riferimento alla Vostra richiesta ricevuta per mezzo PEC in data 19.09.2022, in allegato Vi trasmettiamo:
 1. Lo stralcio planimetrico dell'area interessata dai lavori e la cartografia, con indicate le condotte gas presenti:
 - Comune: AMANTEA (CS);



- *Impianto distributivo: AIELLO CALABRO (CS);*
- *Data estrazione della cartografia: 17.02.2023*
- *Operatore incaricato (matricola): IG45589*
- *Formato della documentazione: DWG;*
- *Scala di visualizzazione: nd*

2. *Le linee guida tecnico-operative generali per l'esecuzione dell'intervento.*

A fronte di quanto trasmesso, ci attendiamo che verranno: indicati i provvedimenti che adotterete nel rispetto delle norme di legge per evitare situazioni di rischio o di pericolo in fase realizzativa...omissis...”.

- **SNAM Rete Gas S.p.A.** ha trasmesso la nota prot.n. DI-SOCC/CLAME/DEV/150 del 26/09/2022 con la quale ha comunicato che “*omissis...sulla base della documentazione progettuale da voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON INTERFERISCONO con impianti di proprietà della scrivente Società come peraltro già comunicato con la nostra nota prot.DI-SOCC/CLAME/DEV/113 del 21/11/2019...omissis... Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società. Inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto coni propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere integrato senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o cose”.*
- **SORICAL S.p.A.** ha trasmesso la nota prot. n. 117/23 del 24/02/2023 il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: “*omissis...Vista la planimetria trasmessaci relativamente l'area di intervento, sovrapposte con la planimetria acquedottistica di regionale (grande adduzione) di pertinenza Sorical, nonché sentito parere del responsabile di Zona Bonifati, si rilascia parere favorevole per assenza di interferenze.”*

Non risultano pervenuti i pareri di E-distribuzione S.p.A., Enel S.p.a., Terna Reti Italia S.p.A., FiberCop S.p.A., Wind Tre S.p.A., Fastweb S.p.A., Eni S.p.A., Sorical S.p.A. per i quali si ritiene applicabile l'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della legge 241/1990 e s.m.i.



CONSIDERATO che le integrazioni/prescrizioni formulate dalle Amministrazioni/Enti sono state oggetto di valutazione, come da documento “*allegato 1*” parte integrante della presente determina;

VISTE le risultanze della Conferenza;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

Art. 1

(Conclusione positiva della Conferenza di Servizi)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 14-bis, comma 5, della L. n. 241/1990, dell’art. 53-bis, comma 1 e dell’art. 48, comma 5, 5-quater del D.L. n. 77/2021:

- è adottata la Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi di approvazione del Progetto Definitivo relativo agli interventi di Risanamento acustico - 1^a fase di attuazione del piano redatto ai sensi del D.M. Ambiente 29/11/2000 - Barriere antirumore localizzate nel Comune di Amantea (CS), (C.I. 078010009 - 078010020);
- nell’ambito del procedimento non risultano pervenuti pareri contrari né dissensi qualificati;
- la determinazione tiene altresì luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dell’opera, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative, con le prescrizioni di cui agli atti depositati in Conferenza di Servizi (Allegato 1) ai sensi dell’art. 53-bis della L. 108/2021;

Art. 2

(apposizione vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità)

La Determinazione conclusiva dalla Conferenza:

- comporta l’assoggettamento dell’area al vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- determina la dichiarazione di pubblica utilità della stessa ai sensi dell’art. 53-bis, comma 1, del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, con L. 108/2021;



Art. 3
(formalità - pubblicazioni)

La determinazione sarà trasmessa alle Amministrazioni/Enti convocati in Conferenza di Servizi e pubblicata sul sito internet di RFI e sull'Albo Pretorio del Comune di Amantea.

La Segretaria
Antonella Buonopane

La Presidente
Paola Eugenia Barbaglia